

"CONTINUITA' AZIENDALE" E "CRISI D'IMPRESA"

Antonio Sanges
19 GENNAIO 2022

Gli strumenti per la prevenzione della crisi d'impresa

Codice della crisi d'impresa (D. Lgs n. 14/2019)

Continuità aziendale art. 2086 e 2423 bis c.c. e Principio di Revisione ISA 570

Adeguatezza assetto amministrativo, organizzativo e contabile –
Principio di Revisione ISA 315

La Valutazione bilanciata del rischio d'impresa


Lo squilibrio patrimoniale, economico e finanziario (D. Legge
n. 118/2021 – Legge n. 147/2021)

La determinazione del debito da ristrutturare (Decreto Dirigenziale del
28 settembre 2021)

I creditori pubblici qualificati (D. Legge n. 152/2021 – Legge n. 233/2021)

Case study: obbligo di attivazione di amministratori e sindaci

EMERGENZA "LIQUIDITA'" PER LE IMPRESE



→ **Il 36% delle aziende italiane presentano rating con profili di rischio elevato**

→ Fonte Italia oggi 09 dicembre 2021

AI SINDACI "LA PIENA RESPONSABILITA" PER ILLECITA GESTIONE DEGLI AMMINISTRATORI

- L'estensione della "responsabilità dei sindaci di società di capitali" per mala gestio degli amministratori sussiste, "ogni qualvolta", l'adozione da parte del collegio sindacale, in uno dei provvedimenti connessi alla carica, avrebbe potuto evitare, l'attività illecita ed anomala degli amministartori.

N.B.: art. 2407 c.c.

- Corte di Cassazione sent. N. 13081/2013
- Corte di Cassazione sent. N. 18770/2019
- Corte di Cassazione sent. N. 11884/2020

CRIDI D'IMPRESA: BANCAROTTA PER DISTRAZIONE AL PROFESSIONISTA "PAGATO TROPPO"

- ➔ **Commette il reato di "Bancarotta per distrazione", il commercialista che percepisce somme significative dalla società, successivamente fallita, per prestazioni che seppure supportate da contratti, attengono ad attività generiche e remunerate con compensi ritenuti al di fuori di ogni ragionevolezza imprenditoriale.**

Corte di Cassazione sent. N. 538 del 12 gennaio 2022

IL CALENDARIO DELLA NORMATIVA "CRISI D'IMPRESA"

→ D. Legge N. 118/2021 – Legge N. 147/2021 composizione negoziata crisi d'impresa in vigore dal 15 novembre 2021

→ D. Lgs. N. 14/2019 Codice Crisi d'Impresa ed insolvenza (CCII) rinvio entrata in vigore dal 16 maggio 2022, anche in considerazione che entro il 17 giugno 2022 dovranno essere recepite le disposizioni UE 2019/1023 (Direttiva Insolvency)

→ D. Lgs. N. 14/2019 (CCII) Rinvio al 31 dicembre 2023 delle procedure di allerta innanzi all'OCRI (organismi composizione Crisi)

→ D. Legge N. 152/2021 – Legge N. 233/2021 in vigore dal 01 gennaio 2022

LE REGOLE SULLA "CRISI D'IMPRESA"

Le regole sulla crisi d'impresa adottate con il DL 118/2021 Legge 147/2021 rappresentano un cambiamento radicale rispetto alla tentata riforma organica delle procedure concorsuali contenuta nelle norme del D. Lgs. 14/2019, ossia nel Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII).

In tema di prevenzione e composizione della crisi il CCII si caratterizza, in estrema sintesi, per la presenza congiunta dei seguenti caratteri:

1

- La segnalazione al debitore, attraverso gli strumenti di allerta dello stato di crisi da parte dell'organo di controllo e dai creditori pubblici qualificati;

2

- L'eventuale comunicazione all'organismo di composizione della crisi d'impresa (OCRI), sempre ad opera dell'organo di controllo e dai creditori pubblici qualificati;

3


- La verifica della situazione di crisi da parte dell'OCRI, previa convocazione dell'imprenditore;

4

- La segnalazione da parte dell'OCRI al Pubblico ministero, in mancanza di soluzioni allo stato di crisi.

IL PIANO DI "RISANAMENTO"

La composizione negoziata, a tal fine, offre agli imprenditori la possibilità di:



CRISI D'IMPRESA - D. LGS. 14/2019



- DEFINIZIONE
- AREE DI SQUILIBRIO
- STRUMENTI PREVISIONE CRISI
D'IMPRESA
- CAUSE DELLA CRISI D'IMPRESA

DEFINIZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

L'art. 2 lettera a) del D. Lgs. N. 14/2019 fornisce una definizione di crisi → "lo stato di squilibrio economico - finanziario" che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate" (così come modificato dall'art. 1 comma primo, D.Lgs. N. 147/2020)

D. LGS. 14/2019 – NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA



Aumentare la managerialità per
monitorare la "continuità aziendale"

D. LGS. 14/2019 – NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA



Non un mero adempimento ma una
"spinta" verso il cambiamento

Two grey arrows pointing upwards, one on the left and one on the right, indicating support or upward pressure.


MANAGERIALITA'

GLI EFFETTI DELLA CRISI: GLI SQUILIBRI AZIENDALI

LE PRINCIPALI AREE DI SQUILIBRIO



SQUILIBRIO
ECONOMICO



SQUILIBRIO
FINANZIARIO



SQUILIBRIO
PATRIMONIALE

LO SQUILIBRIO ECONOMICO

1

INCAPACITÀ DELL'AZIENDA A "STARE SUL MERCATO" A CONDIZIONI ECONOMICHE SODDISFACENTI (EBITDA INSUFFICIENTE)

2

ECCESSIVA ONEROSITÀ DEGLI AMMORTAMENTI RISPETTO AI MARGINI DI GESTIONE (EBIT INSUFFICIENTE)

3

ECCESSIVA ONEROSITÀ DEGLI ONERI FINANZIARI (REDDITO ANTE IMPOSTE INSUFFICIENTE)

LO SQUILIBRIO FINANZIARIO

1

IL FLUSSO DI GESTIONE È INSUFFICIENTE. AUTOFINANZIAMENTO PROVENIENTE DAL MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO.


2

GLI INVESTIMENTI DI SOSTITUZIONE E RINNOVO SONO INSUFFICIENTI E POSTICIPATI "SINE DIE" (FLUSSO OPERATIVO NEGATIVO)

LA GESTIONE FINANZIARIA DEVE COMPENSARE LO SQUILIBRIO CON:

- **UN ECCESSIVO RICORSO AL CREDITO BANCARIO;**
- **IL FINANZIAMENTO IMPROPRIO DALLO STATO (MANCATO PAGAMENTO DI IMPOSTE, CONTRIBUTI E RITENUTE);**
- **IL MANCATO PAGAMENTO DEI DIPENDENTI;**
- **IMPOSSIBILITÀ DI REMUNERARE LA PROPRIETÀ, ANZI NECESSITÀ CONTINUA DI INTERVENTI.**

LO SQUILIBRIO PATRIMONIALE



GLI STRUMENTI PER LA PREVENZIONE DELLO STATO DI CRISI

L'analisi del bilancio

Il rendiconto finanziario

Il piano finanziario per la definizione del fabbisogno finanziario

La posizione finanziaria netta

Il controllo di gestione

La predisposizione del budget di esercizio e l'analisi degli scostamenti (reporting)

CRISI D'IMPRESA: CAUSE DI TIPO PRIMARIO

- Cause esterne, riferibili a fenomeni esterni all'azienda e non facilmente controllabili, quali, ad esempio la crisi del settore in cui si opera, piuttosto che il fallimento di un cliente che garantiva cospicui fatturati, l'ingresso di un nuovo concorrente di cui si era sottovalutata la potenzialità;

CRISI D'IMPRESA: CAUSE DI TIPO PRIMARIO

- Cause interne, riconducibili, invece, al sub-sistema organizzativo, gestionale e informativo dell'impresa. Si tratta, in buona sostanza, di variabili su cui è più facile intervenire, poiché maggiormente controllabili rispetto alle variabili esterne.

CRISI D'IMPRESA: CAUSE DI TIPO PRIMARIO

- Cause soggettive, conoscenze e le competenze inadeguate del management, errori di valutazione nel processo decisionale e operativo;

CRISI D'IMPRESA: CAUSE DI TIPO PRIMARIO

Cause oggettive, che esulano dalla persona -titolare (o manager), ma che, in ogni caso, ricadono sull'impresa in crisi . Esse possono essere riferite a variabili esterne o interne all'impresa.

CRISI D'IMPRESA: CAUSE DI TIPO SECONDARIO

- Cause per disequilibri reddituali, che interessano la redditività dell'impresa, l'aspetto della produttività, l'autosufficienza economica e, più in generale, l'equilibrio tra ricavi e costi;

CRISI D'IMPRESA: CAUSE DI TIPO SECONDARIO

- Cause per squilibri patrimoniali, che concernono la non adeguata correlazione tra investimenti in essere, fabbisogno finanziario e fonti di finanziamento;

CRISI D'IMPRESA: CAUSE DI TIPO SECONDARIO

- Cause per squilibri finanziari, che riguardano la giusta sincronizzazione tra entrate e uscite monetarie in un'ottica di pianificazione finanziaria.

CRISI D'IMPRESA: ALTRE CAUSE

- Cause da inefficienza con riferimento all'impiego dei fattori produttivi e la loro scarsa ottimizzazione.

CRISI D'IMPRESA: ALTRE CAUSE

- Cause da sovracapacità/rigidità, correlata alla dinamica dell'attività strategica dell'impresa e alla sua capacità produttiva non sempre adeguata.

Una domanda di prodotti o servizi inferiore rispetto all'effettiva offerta può produrre un sovradimensionamento e una certa rigidità anche in relazione all'incidenza maggiore dei costi fissi sui costi variabili;.

CRISI D'IMPRESA: ALTRE CAUSE

- *Cause da decadimento dei prodotti o da carenza di innovazione*, che trae origine dalla gestione del portafoglio prodotto, dalla **necessità fisiologica di apportare innovazione di prodotto e di processo** all' 'interno dell'impresa;

CRISI D'IMPRESA: ALTRE CAUSE

- Cause da carenza di programmazione, che si ricollega alla **scarsa attenzione alla programmazione** e, più specificatamente, alla **budgettizzazione** e alla **reportistica** riferita alle differenti attività dell'azienda.

CRISI D'IMPRESA: ALTRE CAUSE

➤ Cause da passaggio generazionale, che si verificano nel momento in cui, per anzianità dell'imprenditore o altro motivo, vi è il passaggio dell'azienda alle nuove generazioni.

Un fenomeno, quest'ultimo, che è molto avvertito nel nostro Paese considerando la presenza di molte PMI.'

CRISI D'IMPRESA: PRINCIPIO REVISIONE ISA 570

Il Documento 570 riproduce più di altri il concetto di "continuità aziendale" con particolare riferimento all'analisi finanziaria, fondamento del D.Lgs. n.14/2019.

Nel documento n. 570, infatti, è chiaro il richiamo alle dinamiche monetarie attraverso una "proposta" di una serie di indici e indicatori di natura finanziaria, gestionale, oltreché di indicatori di natura qualitativa.

INDICATORI FINANZIARI

- situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
- prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive;
- verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
- indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori;
- bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi;
- principali indici economico-finanziari negativi;

INDICATORI FINANZIARI

- mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi;
- incapacità di saldare i debiti alla scadenza;
- incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
- cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione "a credito" alla condizione "pagamento alla consegna";
- incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.

INDICATORI GESTIONALI

- perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli;
- perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
- difficoltà nell'organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento da importanti fornitori.

ALTRI INDICATORI

- capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;
- contenzioso legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l'impresa non è in grado di rispettare;
- modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all'impresa.

ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO E AMMINISTRATIVO E CONTABILE

- D. Lgs. N. 14/2019;
- Art. 2086 – 2° comma, art. 2423 – bis, art. 2475 c.c.

CRISI D'IMPRESA E CONTINUITÀ AZIENDALE

Gli strumenti "di controllo basati sui dati di bilancio" sono costituiti su dati storici ed offrono giudizi su risultati aziendali precedenti;

Tali dati non rispettano la "continuità aziendale" in quanto identificano uno stato di crisi già avviata e conclamata;

Tale sistema dimostra nei fatti la responsabilità degli amministratori;

N.B.: Tribunale Milano - Sezione Imprese - sent. 19 ottobre 2019

CRISI D'IMPRESA E CONTINUITÀ AZIENDALE

SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLA "PERFORMANCE AZIENDALE"


Implementare "azioni strategiche" si determinano i presupposti di "continuità aziendale" e la sua evoluzione;

Soddisfare i concetti di "assetto organizzativo amministrativo e contabile art. 2086 c.c."

N.B.: → Tribunale di Milano – Sezione Imprese sent. Del 19 ottobre 2019 Ordinanza Corte di Cassazione sent. 20389 del 28 settembre 2020

RIFERIMENTI NORMATIVI IN TEMA DI "ADEGUATI ASSETTI" SINO AL FEBBRAIO 2019"

La Riforma del diritto societario del 2003 ha introdotto attraverso gli artt. 2381 e 2403 il tema degli adeguati assetti, ed in sintesi:



L'ULTERIORE SVILUPPO NORMATIVO: LA RIFORMA DEL 2019

- Nel febbraio 2019, il legislatore ha introdotto un ulteriore elemento di novità in tema di assetti organizzativi, amministrativi e contabili attraverso il D.Lgs 14/2019 in tema di crisi di impresa e dell'insolvenza, il quale (in particolare) ha apportato delle modifiche agli artt. 2086 e 2475 del codice civile.

ART. 2086 C.C. 2^ COMMA

- «L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

ART. 2475 C.C. 1^ COMMA E 6^ COMMA

- 1 comma «L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086 secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479»
- 6^ comma: «Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2381»

LE NOVITA' DEL D.LGS. 14/2019: GLI IMPATTI SULLE IMPRESE

➤ Gli Organi amministrativi, nell'istituire gli adeguati assetti, dovranno considerare non solo i rischi tradizionali/economici e a quelli penali ma anche a quelli connessi all'emersione dello stato di crisi e di insolvenza.

N.B.: ➔ In tal senso le società che hanno investito nella gestione del rischio e su una conduzione forward-looking hanno implementato/dovranno implementare la propria organizzazione amministrativo-contabile mediante il controllo di gestione, anche attraverso l'integrazione dei processi di pianificazione e sistemi integrati dei rischi di impresa.

LE TRE TIPOLOGIE DI ASSETTI

Gli assetti di cui il legislatore impone l'adeguatezza, sono sinteticamente di tre tipi:

- organizzativo, ovvero un organigramma e relativo funzionigramma che definisca funzioni, poteri e deleghe di firma;
- amministrativo, ovvero l'insieme delle procedure dirette a garantire l'ordinato svolgimento delle attività aziendali e delle singole fasi nelle quali le stesse si articolano;
- contabile, che si riferisce al sistema di rilevazione dei fatti di gestione (in questo ambito è rilevante l'affidabilità dei dati trattati (c.d. Data quality)).

GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

La struttura organizzativa può essere ritenuta adeguata quando:

- è in grado di garantire lo svolgimento delle funzioni aziendali;
- - permette la chiara indicazione dei principali fattori di rischio aziendale e ne consentono il costante monitoraggio e corretta gestione;
- - si sia tenuto conto delle dimensioni della società e dalla natura dello scopo sociale;
- - sia stato redatto l'organigramma aziendale con evidenziate le aree di responsabilità;

GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

- la direzione della gestione sia concretamente esercitata dagli amministratori;
- - sia stato redatto il funzionigramma ed esista una chiara documentazione riportante le direttive e le procedure aziendali e ne sia stata data opportuna divulgazione;
- - il personale sia dotato di adeguata competenza per svolgere le mansioni affidate.

I PRESUPPOSTI PER L'ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI AMMINISTRATIVO CONTABILI

- Sono elementi «presupposto» per l'adeguatezza degli addetti amministrativo – contabili, ritenuti essenziali, indicativamente i seguenti: - regolare tenuta della contabilità sociale (comporta l'effettivo rispetto delle disposizioni normative in materia civilistica e fiscale con riferimento alle modalità e soprattutto ai tempi di relazione delle scritture contabili);
- corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili (implica che l'accadimento del fatto di gestione sia rilevato nelle scritture contabili in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile/data quality);

I PRESUPPOSTI PER L'ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI AMMINISTRATIVO CONTABILI

- integrazione tra processi di pianificazione e gestione e sistemi integrati dei rischi di impresa (stretta integrazione tra l'identificazione degli obiettivi di lungo periodo e la definizione del profilo di rischio complessivamente assunto);
- ERM (la gestione integrata dei rischi può offrire un valido supporto al presidio dei processi aziendali sia in ottica strategica che operativa)

LA COSTRUZIONE DI UN ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE ADEGUATO

Gli "assetto organizzativi" dovranno divenire degli strumenti di valutazione prospettiva: non è infatti sufficiente esaminare il dato storico e tanto meno conoscere la situazione patrimoniale in essere, ma occorre un'adeguata "stima del prevedibile andamento aziendale".

N.B.: Stima che l'organo amministrativo è in grado di rendere solo in presenza di un "Piano gestionale" d'impresa e del monitoraggio degli scostamenti dell'andamento corrente rispetto a quanto previsto dallo stesso.

N.B. Si tratta quindi di una valutazione dinamica che si fonda sulle grandezze c.d. «flusso» e che integra quella statica delle grandezze c.d. "stock".

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI CARDINE : IL PIANO GESTIONALE

Nel contesto delineato assume rilievo un adeguato Piano gestionale quale strumento per consentire di effettuare compiutamente delle consapevoli valutazioni (ex ante) dell'effetto, anche quantitativo, delle decisioni strategiche che vengono assunte.

A tal fine mi pare utile sviluppare qualche riflessione concretamente operativa sul ruolo assunto dalla pianificazione aziendale e dal controllo strategico (nell'accezione anglosassone di "direzione", "guida verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati")

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI CARDINE : IL PIANO GESTIONALE

Il Piano gestionale, inteso quale documento sociale di corporate governance e gestione integrata dei rischi d'impresa (di cui il rischio di insolvenza e di interruzione della continuità aziendale sono delle mere componenti seppur qualificate e di rilievo) è, al pari del bilancio, considerato parte integrante della comunicazione sociale.

N.B.:→Ciò anche ai fini della questione «esimente» circa l'impatto che lo stesso gioca anche sulla responsabilità degli organi sociali.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI CARDINE : IL PIANO GESTIONALE

Il Piano gestionale si pone quindi al centro di un adeguato assetto quale strumento di governance e di comunicazione sociale che diventa il driver attraverso il quale:

- la programmazione (ossia l'organizzazione ottimale dei fattori della produzione esistenti o di immediata acquisizione) abbia come riferimento il budget d'esercizio.
- la pianificazione (ossia lo sviluppo - anche strategico - della struttura aziendale) abbia come riferimento il business plan.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI CARDINE : IL PIANO GESTIONALE

- Il monitoraggio dell'equilibrio finanziario venga costantemente valutato analizzando e monitorando la congruità dei cash-flow prospettici posti al servizio del debito;
- Il controllo di gestione viene effettuato attraverso una sistematica analisi degli scostamenti e connessa previsione delle eventuali azioni di remediation

N.B.:➔ Sarà poi indispensabile (ove mancanti o inappropriati) creare appositi flussi informativi e report periodici (report package) sull'andamento economico finanziario dell'azienda.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI CARDINE : IL PIANO GESTIONALE

In merito è da segnalare che alcune norme di primo e secondo livello, riferite alla formazione del Bilancio già contenevano alcuni dei riferimenti, in specie sugli adeguati assetti e sul principio della continuità aziendale, fatti propri e quindi sviluppati dal Codice della Crisi.

Ci si riferisce in particolare:

- all'articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, c.c. là dove prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

CONTINUITA' AZIENDALE

Art. 7 D. Legge N. 23/2020

OIC: DOCUMENTO INTERPRETATIVO N. 08/2021 DEL 11 MARZO 2021 "DISPOSIZIONI SULLA CONTINUITA' AZIENDALE"

- In tema di "**continuità aziendale**" nella fase di preparazione del bilancio, gli amministratori, descrivono nella "nota integrativa" le significative incertezze in merito alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.
- Pertanto, nella nota integrativa dovranno essere fornite le informazioni relative ai "**fattori di rischio**", alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze.
- Inoltre, nei casi in cui, nell'arco temporale futuro di riferimento, non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, nella nota integrativa sono descritte tali circostanze e, per quanto possibile e attendibile, i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

Continuità aziendale => art. 7 D. Legge 23/2020

PRESENZA **presupposto** **di continuità**

- a. Non ci sono incertezze (es. gdo o settore medico), occorre citare nell'informativa esistenza COVID-19 sottolineando che l'emergenza pandemica non impatta;
- b. Ci sono incertezze (es. settore industriale), si indica nell'informativa quali sono stati incertezze e le misure che l'impresa sta adottando (per esempio, cig, moratorie ecc.

Continuità aziendale => art. 7 D. Legge 23/2020

ASSENZA presupposto di continuità

- a. Se legata agli effetti del COVID-19, in linea con il D.L. 23/2020, il bilancio è predisposto mantenendo i valori in continuità e dando informativa di applicazione della deroga in nota integrativa;
- b. Se non legata agli effetti del COVID-19, quindi già antecedente al 23 febbraio 2019, il bilancio è predisposto per mezzo dell'utilizzo dei principi "deformati", e in base alle indicazioni contenute nell'Oic 11

2) CONTINUITA' AZIENDALE

➤ 2.1) Continuità aziendale art. 2086 comma 2, c.c.

Il nuovo "codice della crisi di impresa" (D. Lgs. N. 14/2019), con l'introduzione dell'articolo 2086. comma 2, cod. civ., ha introdotto l'obbligo per tutti gli imprenditori che operano in forma societaria o collettiva di "istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi di impresa e il recupero della continuità aziendale".

L'organo amministrativo delle società, a prescindere dalle dimensioni dell'impresa e dalla presenza dell'organo di controllo o di revisione nominato ai sensi del nuovo articolo 2477, comma 2, lettera c) cod. civ., dovrà adeguare in breve tempo l'assetto organizzativo amministrativo e contabile dell'impresa, e renderlo idoneo al monitoraggio dell'equilibrio economico e finanziario e alla salvaguardia della continuità aziendale.

2) CONTINUITA' AZIENDALE

➤ 2.2) Continuità aziendale  art. 2423 bis comma 1, c.c.

- La valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito (art. 2423-bis, comma 1, n. 1).
- In particolare, in fase di preparazione del bilancio, la "direzione aziendale" deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.
- Se dalla valutazione prospettica, emergono significative incertezze in merito a tale capacità, l'organo di governo dovrà darne evidenza in nota integrativa fornendo adeguate e chiare informazioni relativamente:
 - ai fattori di rischio;
 - alle assunzioni effettuate;
 - alle incertezze identificate;
 - ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze.

2) CONTINUITA' AZIENDALE

➤ 2.3) Continuità aziendale



Procedure OIC 11

La nozione di "continuità aziendale" è contenuta nell'OIC11 il quale dispone che:

"Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze.

➤ *Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale".*

3) Principio della Revisione ISA 570 : "Mancanza del presupposto di continuazione dell'attività"

Per una puntuale valutazione del presupposto della "continuità aziendale" è d'obbligo riferirsi al citato "Principio di Revisione ISA 570".

Tale principio introduce una serie di indicatori che devono essere presi in esame dal revisore:

- indicatori finanziari: la situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo, indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori, bilanci storici o prospettici che mostrano *cash flow* negativi ed incapacità di saldare i debiti alla scadenza, incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti (*covenants*);
- indicatori gestionali la perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli, la perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
- altri indicatori fattispecie di cui agli artt. 2446 e 2447 del Codice civile (riduzione per perdite del Capitale sociale di oltre un terzo o al di sotto dei limiti legali, contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l'impresa non è in grado di rispettare, modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all'impresa).

4) Principio di revisione ISA – Continuità aziendale: "Valutazione del revisore"

Il principio di revisione ISA 570 sottolinea che nel valutare l'adeguatezza dell'informativa resa dagli amministratori in bilancio, il "revisore" considera se le informazioni fornite richiamano in modo esplicito l'attenzione degli stakeholder, sulla possibilità che l'impresa non sia in grado di continuare a realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale corso della sua attività.

Gli elementi che il revisore potrà riscontrare nella "valutazione del presupposto della continuità aziendale" risultano elementi: sufficienti, significativi ed incerti, inappropriati.

4) Principio di revisione ISA – Continuità aziendale: "Valutazione del revisore"

➤ 4.1) Elementi "sufficienti"

- "non esistono dubbi" sulla continuità aziendale, le eventuali incertezze rilevate dagli amministratori non risultano essere significative e non generano dubbi sulla continuità aziendale, perciò il giudizio sul bilancio sarà positivo;
- "esistono dubbi" sulla continuità aziendale ma il presupposto è appropriato anche in presenza di una incertezza significativa. In questo caso il revisore deve valutare se l'informativa di bilancio è appropriata e se descrive adeguatamente i principali eventi e circostanze che fanno sorgere dubbi sulla continuità aziendale e se evidenzia chiaramente che esiste una **incertezza significativa**:
 - se l'informativa è **adeguata** il revisore esprime un **giudizio senza rilievi ma con richiamo d'informativa**, cioè deve inserire nella propria relazione un paragrafo d'enfasi dopo il giudizio sul bilancio, per richiamare l'attenzione del lettore sull'informativa stessa;
 - se l'informativa **non è adeguata** il revisore esprime un **giudizio con rilievi o un giudizio negativo** nel caso in cui gli effetti derivanti dalla inadeguatezza dell'informativa siano così rilevanti da rendere inattendibile il bilancio.

4) Principio di revisione ISA – Continuità aziendale: "Valutazione del revisore"

➤ 4.2) Elementi "significatività ed incertezze"

Quando il presupposto della continuità aziendale è soggetto a **"molteplici significative incertezze"**, il revisore può anche concludere, in casi estremi, di non essere in grado di esprimere un giudizio sul bilancio nel suo complesso, in considerazione delle interazioni e del possibile effetto cumulato delle incertezze, anche qualora il revisore abbia ottenuto sufficienti ed appropriate evidenze di revisione sulle asserzioni relative alle singole incertezze.

4) Principio di revisione ISA – Continuità aziendale: "Valutazione del revisore"

➤ 4.3) Elementi "con presupposti inappropriati"

Quando esistono "dubbi" tali sulla continuità aziendale per cui il presupposto è inappropriato:

- Se il bilancio è stato predisposto presupponendo la continuità, in questo caso il giudizio del revisore sarà negativo;
- Se il bilancio è stato predisposto con criteri 'alternativi (es.: liquidazione):
- viene fornita adeguata informativa: il revisore esprime un giudizio senza rilievi,
- non viene fornita adeguata informativa, il revisore esprime un giudizio con rilievi o un giudizio negativo nel caso in cui gli effetti derivanti dalla inadeguatezza dell'informativa siano così rilevanti da rendere inattendibile il bilancio.

5) Assirevi documento di ricerca N. 240/2021
continuità aziendale "valutazione del revisore"

REVISORE GIUDIZIO POSITIVO "QUANDO":

- Gli amministratori, alla data di redazione del bilancio, hanno **aggiornato la valutazione** della sussistenza della **continuità aziendale** ritenendola appropriata benché soggetta ad una significativa incertezza;
- Di tale circostanza gli amministratori hanno fornito nella **Nota integrativa un'adeguata informativa** che include l'individuazione dei **fattori di rischio**, delle assunzioni effettuate, delle significative incertezze identificate, dei piani aziendali.

5) Assirevi documento di ricerca N. 240/2021
continuità aziendale "valutazione del revisore"

REVISORE: ALTRI ASPETTI

Assirevi ritiene necessario inserire nella relazione di revisione **un ulteriore paragrafo ("Altri aspetti"**, secondo le indicazioni dell'Isa Italia 706) avente lo scopo di fornire al lettore **le informazioni circa l'impatto della deroga sulle modalità con cui è stato applicato il principio di revisione Isa Italia 570** in tema di continuità aziendale.

5) Assirevi documento di ricerca N. 240/2021
continuità aziendale "valutazione del revisore"

REVISORE: GIUDIZIO CON MODIFICA

Laddove poi il revisore dovesse concludere che l'informativa fornita in Nota integrativa dagli amministratori è **carente e/o fuorviante**, il **giudizio** sarà con **"modifica"** e la graduazione della modifica al giudizio dipenderà dal fatto che gli effetti di tali carenze o distorsioni informative siano **"solo" significativi**, oppure siano anche **pervasivi**.

Crisi d'impresa: i cinque momenti determinanti

1 Stadio dell'INCUBAZIONE

2 Stadio della MATURAZIONE

**3 Stadio della CRISI CONCLAMATA
MA ANCORA REVERSIBILE**

**4 Stadio dell'INSOLVENZA
REVERSIBILE**

**5 Stadio dell'INSOLVENZA
CONCLAMATA IRREVERSIBILE**

Indici BILANCIO

per valutare il rischio d'impresa

**INDICE
INDEBITAMENTO**

**INDICE DI
STRUTTURA**

**INDICE LIQUIDITÀ
CORRENTE**

**INDICE LIQUIDITÀ
IMMEDIATA**

Indici BILANCIO

valori ottimali e valori limite

	SITUAZIONE OTTIMALE	SEGNALI D'ALLARME	RISCHIO DEFAULT
■ INDICE DI INDEBITAMENTO	$1,5 \leq I.I. \leq 2,5$	$2,5 \leq I.I. \leq 3,5$	$>3,5$
■ INDICE DI STRUTTURA	$1 \leq I.S. \leq 2$	$= 1$	<1
■ INDICE DI LIQUIDITA' CORRENTE	≥ 2 $= 2$	$1,5 \leq I.L.C. \leq 2$	$<1,5$
■ INDICE DI LIQUIDITA' IMMEDIATA	> 2	$= 2$	< 2
	> 1	$= 1$	< 1

Balanced Scorecard

Sistema di misurazione

DELLA PERFORMANCE AZIENDALE *"CRUSCOTTO DI CONTROLLO"*

N.B.

➤ Organizzare le attività di tutte le parti dell'azienda "Attorno ad una comune comprensione degli obiettivi della Governance"

N.B.

➤ Risultano essere soddisfatte le normative sulla "continuità aziendale di cui al D. Lgs. N. 14/2020 e art. 2082 – 2° comma (Srl), art. 2380 – bis e 2381 (Spa), art. 2475 e 25257 (Soc. Persone)

Balanced Scorecard

Sistema di misurazione

DELLA PERFORMANCE AZIENDALE *"BENEFICI"*

- Aiuta ad allineare le misurazioni di performance con la strategia ad ogni livello dell'organizzazione;
- Fornisce al management un quadro completo delle attività operative
- Facilita la comunicazione e la comprensione degli obiettivi e strategie aziendali
- Fornisce un feedback strategico con il mercato di riferimento
- Il sistema di misurazione della performance consente di creare quel legame spesso mancante tra strategia aziendale e azione gestione operativa.

N.B. ➔

Balanced Scorecard

Sistema di misurazione

DELLA PERFORMANCE AZIENDALE *"LA MAPPA STRATEGICA"*

N.B.

➤ Ricercare le relazioni "causa/effetto" tra efficaci modelli che rappresentano la realtà aziendale e "attivare sinergie" tra i processi di apprendimento a livello organizzativo.

Balanced Scorecard

Sistema di misurazione

DELLA PERFORMANCE AZIENDALE *"VISION E STRATEGIE"*

N.B.

- Prospettiva finanziaria => riduzione costi ed aumento clienti
- Prospettiva clienti => migliorare la soddisfazione
- Prospettiva Processi interni => autorizzare la produzione e migliorare i rapporti con i clienti
- Prospettiva apprendimento e crescita => aumentare la motivazione dei collaboratori e dipendenti

VISION



OBIETTIVI E STRATEGIE



Imperativi di creazione del valore

Prospettiva
finanziaria

Prospettiva
dei clienti

Prospettiva
apprendimento
e crescita

Prospettiva
processi
interni

Fattori critici di successo

Indicatori di performance

Valori target e piani azione
dei manager

Segnalazione Creditori Pubblici qualificati Art. 15 D. Lgs. N. 14/2019

Agenzia Entrate, Agenzia Entrate Riscossione, INPS

N.B.: → Segnalazioni relative al primo trimestre anno
d'imposta successivo entrata in vigore D. Lgs. N.
14/2019 → 16 maggio 2022

AGENZIA DELLE ENTRATE

Obbligo di segnalazione attiene omessi versamenti Iva riguardano le soglie di cui appresso:

- Pari ad almeno il 30% del volume d'affari del medesimo periodo e non inferiore ad € 25.000 per volume d'affari risultante Modello Iva anno precedente fino a 2 mln di euro;
- Non inferiore a 50.000 euro per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello Iva relativa all'anno precedente fino a 10.000.000 di euro;
- Non inferiore a 100.000 euro per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello Iva relativa all'anno precedente oltre 10.000.000

INPS

Per l'INPS l'esposizione debitoria è rilevante quando il debitore è in ritardo di "oltre sei mesi" nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di 50.000 euro

Agenzia Entrate

Riscossione

Per l'Agente della riscossione, infine, l'esposizione debitoria è rilevante quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo l'entrata in vigore del Codice della crisi (16 maggio 2022), "autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni" superi, per le imprese individuali, la soglia di 500.000 euro e, per le imprese collettive, la soglia di 1.000.000 di euro.

SEGNALAZIONE CREDITORI QUALIFICATI

ART. 30 SEXSIES D. LEGGE
152/2021 - LEGGE
233/2021

N.B.: → Segnalazioni in vigore dal 01 gennaio
2022

SEGNALAZIONE DELL'INPS

In relazione ai debiti accertati dal 01 gennaio 2022, l'INPS deve segnalare il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali:

- Per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati se l'ammontare è superiore al 30% di quelli dovuti nell'anno precedente e se supera i 15.000 euro;
- Per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati se l'ammontare è superiore ai 5.000 euro;

N.B.: → L'INPS invia le segnalazioni entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi sopra indicati

SEGNALAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre dell'anno 2022, l'Agenzia delle Entrate deve segnalare l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (di cui all'art. 21 - bis DL 78/2010 conv. In L. 122/2010) superiore all'importo di 5.000 euro.

N.B.: → L'Agenzia delle Entrate invia le segnalazioni entro 60 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche (di cui all'art. 21 - bis D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010)

SEGNALAZIONE DELL'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

In relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere dal 01 luglio 2022, l'Agente della Riscossione deve segnalare l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni:

- Per le imprese individuali superiori a 100.000 euro;
- Per le società di persone superiori a 200.000 euro;
- Per le altre società superiori a 500.000 euro;


N.B.: → L'Agente della Riscossione invia le segnalazioni entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi sopra indicati.

MECCANISMO DI ALLERTA E PROCEDURA DI GESTIONE DELLA CRISI

D. Lgs. N. 14/2019

SCHEMA SINTETICO (1 / 3)


UNO SCHEMA SINTETICO (1/3)



SCHEMA SINTETICO (2/3)


UNO SCHEMA SINTETICO (2/3)

DALLA PRIMA GIORNATA



SCHEMA SINTETICO (3/3)

UNO SCHEMA SINTETICO (3/3)



COMPOSIZIONE
NEGOZIALE DELLA
"CRISI D'IMPRESA"
D.LEGGE N.
118/2021 – LEGGE
N. 147/2021

COMPOSIZIONE NEGOZIATA

"CRISI D'IMPRESA"

DEFINIZIONE

- Strumento di ausilio alle imprese in difficoltà finalizzato al loro risanamento.

SOGGETTI COINVOLTI

- L'imprenditore – Un terzo esperto ed indipendente – Tutti i creditori della società – fisco ed Enti previdenziali

SOGGETTI DESTINATARI

- L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in una condizione di squilibrio economico e finanziario che ne rende probabile la crisi o l'insolvenza.

COMPOSIZIONE NEGOZIATA

"CRISI D'IMPRESA"

MODALITA' DI ACCESSO

Deposito di un'istanza presso la Camera di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, per la nomina di un esperto indipendente che si occupi del risanamento dell'impresa.

COMPITI DELL'ESPERTO

.agevolare le trattive tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.

ISTANZA DI NOMINA DELL'ESPERTO

L'istanza di nomina dell'esperto è presentata tramite la piattaforma telematica della NCCI mediante la compilazione di un modello che contiene le informazioni utili per la nomina e lo svolgimento dell'incarico da parte dell'esperto.

La composizione negoziata → Scopo

➤ Lo scopo della composizione negoziata per la soluzione della "crisi di impresa", è quello di dotare l'imprenditore di "uno strumento stragiudiziale e negoziale", per superare la situazione di squilibrio, prima che degeneri in crisi o insolvenza.

Avvio della procedura → Art. 2

- La composizione, può essere attivata volontariamente dall'imprenditore commerciale o agricolo, iscritto al registro delle imprese, attraverso la richiesta della nomina di un esperto, dotato di specifici requisiti e iscritto in un elenco tenuto presso le Camere di commercio del capoluogo di ogni regione o delle province di Trento e Bolzano.

Avvio della procedura → Art. 2

- **N.B. →** L'istanza di nomina dell'esperto va presentata dall'imprenditore attraverso **la piattaforma telematica, accessibile dal sito istituzione della Camera di Commercio, predisponendo un apposito modello nel caso l'impresa si trovi in situazione di squilibrio, quando risulti ragionevole perseguire il risanamento dell'impresa.**
- ➔ Sulla piattaforma sarà disponibile una checklist con le indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento cui potranno accedere l'imprenditore e i suoi professionisti.
- ➔ Il modello per la compilazione dell'istanza, il contenuto della piattaforma, la checklist con le indicazioni per la ricezione del piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test pratico sono state attivate con Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 24 settembre 2021.

Avvio della procedura → Art. 2

L'imprenditore, secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 3 del DL 118/2021, al momento della presentazione dell'istanza, inserisce nella piattaforma telematica:

- a. I bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi dell'Iva degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza;
- b. Una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare;
- c. L'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e in scadenza e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia;
- d. Una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza;

Avvio della procedura → Art. 2

L'imprenditore, secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 3 del DL 118/2021, al momento della presentazione dell'istanza, inserisce nella piattaforma telematica:

e. Il certificato unico dei debiti tributari di cui all'art. 364, comma 1, del D. Lgs. 14/2019;

f. La situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle Entrate Riscossione;

g. Il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi di cui all'art. 363, comma 1, del D. Lgs. N. 14/2019, oppure, se non disponibile, il documento unico di regolarità contributiva;

h. Un estratto delle informazioni presenti nella Centrale rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza.

Accettazione dell'incarico da parte dell'esperto nominato → Art. 3 - 4

A seguito della presentazione dell'istanza telematica da parte dell'imprenditore, l'esperto viene nominato entro i successivi cinque giorni da una commissione istituita presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e nelle province di Trento e Bolzano.

N.B.: → L'esperto, ricevuta la nomina, entro due giorni lavorativi, comunica all'imprenditore l'accettazione dell'incarico, previa verifica dell'indipendenza, delle capacità tecniche e del tempo necessario da dedicare alla procedura.

Incontro con i creditori e le altre parti interessate per le trattative

L'esperto, al termine dell'incarico, redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e la comunica:

1. All'imprenditore
2. Al giudice, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 6 e 7, che ne dichiara cessati gli effetti.

N.B.: In caso di concessione di misure cautelari e protettive il cui procedimento è disciplinato dall'art. 7 del DL 118/2021, ai sensi del comma 5 del richiamato articolo: il giudice che ha emesso i provvedimenti relative alle richiamate misure, su istanza delle parti e acquisito il parere dell'esperto, può prorogare la durata delle stesse misure per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative. La durata complessiva delle misure non può superare i 240 giorni.

Esiti delle trattative e successivi sviluppi

→ Art. 11

La trattativa con i creditori e le parti interessate può identificare una soluzione idonea al superamento della situazione di squilibrio patrimoniale o economico – finanziario che ne rendeva probabile la crisi o l'insolvenza.

In tal caso le parti possono alternativamente:

- a) Concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all'art. 14 del D.L. 118/2021 se, secondo la relazione dell'esperto, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore ai due anni (l'art. 14 prevede misure e agevolazioni fiscali derivanti dalla composizione);
- b) Concludere una convezione di moratoria ai sensi dell'art. 182 – octies l.f.;
- c) Concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di un piano attestato di risanamento di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d), della l.f., senza necessità dell'attestazione.

Esiti delle trattative e successivi sviluppi

→ Art. 11

L'imprenditore, dopo l'esito delle trattative, può domandare "l'omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti", ai sensi degli articoli 182 – bis l.f. – 182 – septies l.f. e 182 - novies l.f..

- **182 – bis l.f.** → in base al quale l'imprenditore chiede l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentati almeno il 60% dei crediti, allegando la documentazione di cui all'art. 161 l.f. unitamente a una relazione redatta da un professionista sulla veridicità dei dati aziendali;

- **182 – septies l.f.** → ossia un accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa la percentuale di adesione da parte dei creditori previsti per l'accordo, di cui al comma 2, è ridotta al 60% dei crediti, in luogo del 75%, se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto;

182 – novies l.f. → ossia un accordo di ristrutturazione agevolata omologabile qualora aderiscano i creditori titolari di almeno il 30% dei crediti, qualora il debitore:

- a) **Abbia rinunciato alla moratoria di cui all'art. 182 – bis, comma 1, lettere a) e b);**
- b) **Non abbia presentato il ricorso previsto dall'art. 161, comma 6 (concordato in bianco), e non abbia richiesto la sospensione delle azioni cautelari o esecutive, previste dall'art. 182 – bis comma 6.**

Esiti delle trattative e successivi sviluppi

→ Art. 11

In alternativa, l'imprenditore può all'esito delle trattative:

- a. Predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. d) l.f.;**
- b. Proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'art. 18 del DL 118/2021;**
- c. Accedere alle procedure previste:**
 - 1) Dalla legge fallimentare;**
 - 2) dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese (ex Dlgs. 270/1999)**
 - 3) dalla norma per la ristrutturazione di grandi imprese in stato di insolvenza (ex DL 347/2003)**

Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative per la composizione negoziata → Art. 9


La gestione dell'impresa in crisi durante le trattative spetta esclusivamente all'imprenditore, esclusivo titolare della gestione ordinaria e straordinaria, pur essendo affiancato dall'esperto indipendente.

Tuttavia, l'art. 9 del DL 118/2021, prevede alcune disposizioni per la tutela della sostenibilità economico finanziaria dell'attività che coinvolgono l'esperto.

→ In tal prospettiva, l'imprenditore è tenuto soltanto a informare preventivamente, in forma scritta, l'esperto del compimento di atti di straordinaria amministrazione o dell'esecuzione di pagamenti non coerenti rispetto alle trattative o alla prospettiva di risanamento.

→ L'esperto, nel caso ritenga tali atti possano arrecare pregiudizi per i creditori, per le trattative o per le prospettive di risanamento, può segnalarlo per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo.

MISURE PREMIALI FISCALI NELLA COMPOSIZIONE DELLA CRISI → ART. 14



Segnalazione dell'organo di controllo → Art. 15

- L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1.
- La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile. 2. **N.B.:** → La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'esonero o dell'attenuazione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile.

Decreto Dirigenziale
Direttore Generale Affari
Interni del 28/09/2021

Composizione negoziata per
la soluzione della Crisi
d'Impresa D.L. N. 118/2021
– Legge N. 147/2021

DL 118/2021 – Legge 147/2021

- Le norme contenute nel DL 118/2021 – Legge 147/2021 sono state affiancate dal Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021 che ha fornito **istruzioni operative per l'effettivo funzionamento della procedura cui gli imprenditori potranno fare ricorso dal 15 novembre 2021.**

DECRETO DIRIGENZIALE

Le 5 fasi della composizione negoziata

1) L'esecuzione del test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento

2) Le istruzioni per la redazione del piano di risanamento e per le analisi della sua coerenza, attraverso la checklist

3) La conduzione della composizione negoziata

4) La formazione degli esperti

5) Le istruzioni per l'implementazione e l'utilizzo della piattaforma telematica

Prima fase l'avvio → Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento

Il test pratico previsto dal DL 118/2021, secondo le indicazioni del Decreto, ha la finalità di consentire una valutazione preliminare della complessità del risanamento attraverso il rapporto tra:




L'entità del debito che deve essere ristrutturato

I flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente a servizio del debito da ristrutturare

Prima fase l'avvio → Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento

I flussi finanziari – secondo la valutazione dell'imprenditore – possono essere tipo:



- corrente, ossia generati dalla gestione ordinaria di impresa senza modifiche ai piani esistenti; oppure

- Derivare dall'esito delle iniziative industriali in corso di attuazione o che l'imprenditore intenderà adottare

Determinazione dell'entità del debito che deve essere ristrutturato (somma algebrica)

+	Debito scaduto	
	<i>(di cui relativo ad iscrizioni a ruolo)</i>	
+	(più) debito riscadenziato o oggetto moratorie	
+	(più) linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo	
+	(più) rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni	
+	(più) investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare	
-	(meno) ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale	
-	(meno) nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti	
-	(meno) stima dell'eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti	

TOTALE (A)

Determinazione dell'entità del debito che deve essere ristrutturato (somma algebrica)

+	Stima del margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti a regime	
-	(meno) investimenti di mantenimento annui a regime	
+	(meno) imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte	
TOTALE (B)		

Nel caso l'impresa sia prospetticamente in equilibrio, ossia in grado almeno dal secondo anno, di realizzare flussi di cui al totale (B) maggiori di zero e destinati a replicarsi, allora

Il grado di difficoltà del risanamento è determinato dal risultato del rapporto tra:

Totale (A)

Il debito che deve essere ristrutturato

Totale (B)

L'ammontare annuo dei flussi al servizio del debito

Il rapporto così determinato fornisce indicazioni di massima in relazione a:

→	Il numero di anni necessari per estinguere la posizione debitoria	
→	Il volume dell'esposizione debitorie che necessitano di ristrutturazione	
→	L'entità degli eventuali stralci imprescindibili o la loro conversione in equity	

Valore assunto dal rapporto	Risposta in base al grado di crisi
A) Rapporto tra zero e due	L'andamento corrente dell'impresa "può essere sufficiente per individuare il percorso di risanamento". Nel caso i flussi a servizio del debito della gestione corrente consentono la sostenibilità, le proposte ai creditori possono basarsi sull'andamento corrente, rendendo la redazione del piano di minore rilevanza
B) Rapporto tra 2 e 4	il risanamento dipende "dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali che si intendono adottare". Il piano d'impresa diviene rilevante e la sua redazione può far riferimento alla checklist di cui alla Sezione II che recepisce le migliori pratiche di redazione.

Valore assunto dal rapporto	Risposta in base al grado di crisi
C) Rapporto tra 5 e 6	La presenza di un "margine operativo lordo positivo non è sufficiente a consentire il risanamento dell'impresa" e può rendersi necessaria la cessione dell'azienda. Se la continuità può essere percorsa solo indirettamente, occorre stimare le risorse realizzabili attraverso la cessione dell'azienda o di rami di essa e compararle con il debito che deve essere servito per comprendere la praticabilità del risanamento.
D) Infine in caso di disequilibrio economico a regime	Il rapporto non rileva, "ma saranno necessarie iniziative in discontinuità rispetto alla conduzione corrente dell'impresa" quali interventi sui processi produttivi, modifiche del modello di business, cessioni o cessazione di rami di azienda, aggregazioni con altre imprese. La predisposizione del piano è cruciale (come indicato nel precedente punto B) con la possibile cessione d'azienda o rami (come illustrato nel precedente punto C).

**SECONDA FASE → REDAZIONE PIANO
RISANAMENTO E ANALISI COERENZA**

Check - list per la redazione del piano di risanamento




Check – list per la redazione del piano di risanamento

CONTENUTI DEL PIANO

1. Descrizione dei fatti che hanno determinato le difficoltà finanziarie
2. Analisi delle cause
3. Indicazione dei processi della loro rilevazione contabile e degli effetti attesi dagli stessi
4. Illustrazione della realtà aziendale nel suo complesso
5. Indicazione dell'approvazione da parte dell'organo amministrativo
6. Specifica degli interventi gestionali ed amministrativi proposti
7. Se ci sono apporti di finanza esterna o nuova finanza

N.B.: → INDICAZIONE INTERVENTI SULL'INDEBITAMENTO PER RISTABILIRE L'EQUILIBRIO FINANZIARIO

Check – list per la redazione del piano di risanamento



1) Requisito dell'organizzazione dell'impresa

L'organizzazione dell'impresa rappresenta il punto di partenza nello schema logico proposto dal Decreto per l'elaborazione del piano di risanamento.

N.B.: tutte le verifiche sull'organizzazione dell'impresa sono a cura dell'imprenditore che dovrà quindi, guardare all'interno della sua impresa per comprendere se è adeguatamente organizzata per le attività che sta pianificando.

**Oltre all'esistenza di uomini e mezzi, l'imprenditore deve verificare
l'esistenza di un sistema di monitoraggio sull'andamento aziendale**

Confronto con i dati di andamento	Esercizio X	Esercizio (X + 1)
Ricavi		
Portafoglio ordini		
Costi		
Posizione finanziaria netta (PFN)		

1) Requisito dell'organizzazione dell'impresa

Sempre nell'ambito dell'organizzazione viene richiesto all'imprenditore di confermare se l'impresa è in grado di "stimare l'andamento gestionale" anche correndo ad indicatori chiave (KPI) che consentano valutazioni rapide in continuo.

I Key Performance Indicator (KPI) nelle imprese più strutturate, generalmente quelle di maggiori dimensioni, sono adeguatamente sviluppati, mentre per le realtà più piccole spesso sono mancanti.

In assenza di indicatori l'imprenditore è tenuto a:

A)

Individuare indicatori di produttività coerenti con il proprio modello di business ed il proprio settore di attività, quali per esempio:

- In caso di attività con significativa intensità del costo del lavoro → il prodotto per ciascuna ora di lavoro

- In caso di prevalenza del costo della materia prima → l'incidenza della stessa materia prima sul prezzo venduto;

- Per il settore alberghiero → il tasso di occupazione delle camere ed il ricavo medio per camera

In assenza di indicatori l'imprenditore è tenuto a:

B) Raccogliere le ulteriori informazioni per la valutazione dell'andamento tendenziale quali per esempio:

- Nel caso di commercio al dettaglio → il volume dei ricavi giornalieri

- Nel caso di produzioni su ordini → il volume degli ordini pendenti

- Nel caso di produzione in serie → la quantità prodotta e l'andamento del magazzino prodotti finiti

Sempre nell'ambito del monitoraggio dell'impresa e del suo andamento, l'imprenditore è tenuto a verificare l'esistenza di un adeguato "piano di tesoreria a 6 mesi".

In mancanza l'impresa dovrà predisporre un prospetto delle stime di entrate e uscite finanziarie almeno a 13 settimane (3 mesi), il cui scostamento rispetto all'andamento corrente dovrà essere valutato a consuntivo.

A) Verificare che la strategia e l'iniziativa industriale siano coerenti e perseguibili rispetto alla realtà aziendale, *rectius* all'organizzazione di impresa;

B) Monitorare e controllare – con opportuni indicatori e reportistiche – l'esecuzione del piano.

2) Rilevazione della situazione contabile e dell'andamento corrente

Il primo
aspetto
trattato




Seguendo un ordine logico, è la situazione contabile da cui parte e si sviluppa il piano di risanamento. Il Decreto richiede che l'impresa disponga di una situazione contabile, redatta secondo il principio contabile OIC 30, con le rettifiche di competenza e di chiusura non anteriore a 120 giorni.

Il secondo
aspetto
preso in
considerazione



È l'esistenza di una situazione debitoria completa e affidabile.
Se l'obiettivo è raggiungere il riequilibrio, lavorare su una debitoria non completa non consentirebbe di completare il percorso di risanamento, con il rischio di rendere vani gli sforzi negoziali e le intese raggiunte.

La debitoria, sempre al fine di avere il quadro completo, deve essere riconciliata con fonti esterne quali:



Il certificato unico dei debiti tributari

La situazione debitoria complessiva dell'Agente della Riscossione

Il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi

L'estratto della Centrale Rischi

N.B.: la riconciliazione consente di verificare la completezza di tali debiti, richiedendo all'imprenditore di giustificare le eventuali differenze significative. Infine la debitoria è legata anche alle passività potenziali, anche relative a garanzie concesse, che dovranno essere stimate dall'imprenditore con l'ausilio dei professionisti che lo assistono

La corretta e completa compilazione della checklist, nei punti dedicati alla rilevazione della situazione contabile e dell'andamento corrente, serve



All'imprenditore per fare valutazioni corrette ai fini del piano, in fase di avvio e di esecuzione

All'esperto che – anche sulla base della checklist – dovrà esprimere il parere sulla coerenza del piano

N.B.: In questa seconda fase l'esperto deve compilare la checklist per la parte relativa alla valutazione dell'affidabilità della situazione contabile, richiedendo indicazioni all'organo di controllo e al revisore contabile qualora in carica.

3) Individuazione delle strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi

- **Il terzo paragrafo della Sezione II del Decreto riguarda l'individuazione delle strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi.**
- **In questa fase il coinvolgimento dell'esperto inizia ad assumere una valenza importante, essendo tenuto ad esprimere il proprio parere sull'attendibilità del piano.**

■ L'imprenditore a tal proposito è tenuto:

- A) Ad indicare i motivi per cui ha percepito uno stato di crisi o uno squilibrio patrimoniale o economico – finanziario che la rende probabile
- B) A fornire dettagli sulle cause alla base della situazione di difficoltà, quali a titolo di esempio:
 - Le chiusure disposte per le misure sanitarie;
 - La riduzione della domanda;
 - La riduzione del margine di contribuzione;
 - Il ciclo di vita del prodotto;

- **N.B.:→** siamo, quindi, nell'area in cui l'impresa presenta se stessa e i motivi per cui si trova in difficoltà, conformemente con le tecniche previste dalla prassi professionale per la redazione dei piani di risanamento;
- **N.B.:→** L'esperto già in questa fase è tenuto a fornire commenti in relazione alle evidenze esterne dello stato di difficoltà dell'impresa, proprio per garantire che la procedura abbia un fondamento legato a una situazione di effettiva difficoltà

Il Decreto, a titolo esemplificativo individua quali manifestazioni esteriori di difficoltà:

Perdite di clienti

Ritardi nei pagamenti

Difficoltà negli approvvigionamenti

Perdite di risorse chiave

Iniziative dei creditori

Revoche e revisioni degli affidamenti bancari

N.B.: → Nel ruolo di garanzia che l'esperto svolge nella composizione negoziata, la verifica dell'effettiva situazione di difficoltà, facendo riferimento alle sue manifestazioni esteriori, dovrebbe avere tra gli obiettivi quello di "evitare un utilizzo distorto della procedura per situazioni di difficoltà che nella realtà, non sono tali".

4) Il percorso della stima dei flussi

§	Le fasi operative per avere le proiezioni dei flussi	Check del §
4.1.1	Stima dei ricavi	4.3
4.1.2	Stima dei costi variabili correlati ai ricavi	4.4
4.1.3	Stima dei costi fissi	4.4
4.1.4	Stima degli investimenti	4.6
4.1.5	Stima degli effetti delle iniziative industriali che si intendono intraprendere in discontinuità rispetto al passato	4.7
4.1.6	Verifica di coerenza dei dati economici prognostici	4.8
4.1.7	Stima dell'effetto delle operazioni straordinarie, se previste (tra cui la dismissione di asset)	4.9
4.1.8	Stima del pagamento delle imposte sul reddito	4.10
4.1.9	Declinazione finanziaria delle grandezze economiche e determinazione dei flussi al servizio dei debiti	4.11
4.1.10	Declinazione patrimoniale muovendo dalla situazione contabile di partenza	4.12

■ N.B.:→ la tabella illustra la procedura operativa da seguire per arrivare alla determinazione dei "flussi finanziari del piano", partendo dalla stima dei ricavi quale primo passo, fino alla declinazione patrimoniale del piano di risanamento.

5) Dalle proiezioni economiche del piano ai flussi finanziari a servizio del debito

Processo logico che conduce alla determinazione dei flussi a servizio del debito

1	Determinazione dei dati economici prospettici (proiezioni economiche)
2	Traduzione in effetti finanziari delle proiezioni economiche
3	Individuazione dei flussi a servizio del debito partendo dai flussi finanziari
4	Declinazione patrimoniale dei dati economici e finanziari

6) I check previsti per la verifica dei dati considerati per la determinazione dei flussi

La determinazione dei flussi a servizio del debito passa attraverso una serie di considerazioni che l'imprenditore, tenuto a redigere il piano, dovrà effettuare, rispondendo alle domande riguardanti gli aspetti economici presi in considerazione.

Il processo prende avvio dalle proiezioni dei ricavi che a, seguito delle iniziative del piano di risanamento, sono attesi. I ricavi possono essere coerenti con i dati storici oppure, soprattutto nelle situazioni di maggiore difficoltà, differenziarsi rispetto ai dati storici, viene quindi richiesto dall'imprenditore di:

→ Giustificare tali deviazioni rispetto all'andamento storico

→ Confrontare i ricavi posti alla base del piano, in particolare in caso di variazioni rispetto agli andamenti storici, con le prospettive del settore, tenendo conto degli effetti della pandemia

7) La stima dei costi variabili e costi di struttura

Una volta stimati i ricavi, il Decreto richiede la stima dei costi variabili e dei costi di struttura. In relazione ai costi, analogamente a quanto visto per i ricavi prospettici, viene chiesto all'imprenditore di specificare:

→ Se vi è coerenza o meno con i dati storici

→ Quali sono i risparmi in termini di costi variabili e fissi e come l'imprenditore intende conseguirli

→ Quali sono i possibili rischi che derivano dai risparmi di costo quali per esempio una riduzione della qualità, la minore assistenza post vendita e come si intende mitigare tali rischi

8) Dalle stime economiche prospettiche alla determinazione dei flussi finanziari

Dagli aspetti di tipo economico, il percorso per la quantificazione delle azioni poste a base del piano di risanamento giunge alla determinazione dei flussi finanziari.

I flussi finanziari, intesi come flussi a servizio del debito, quindi, devono essere determinati muovendo dai dati economici, come esplicita e prevede il paragrafo 4.11 della sez. II del Decreto

N.B.: → La tabella che segue illustra, da un punto di vista operativo, come ottenere i dati sui flussi finanziari legati ai ricavi, ai costi e al rigiro di magazzino.

Dai componenti economici alla stima dei flussi finanziari	Indicazioni sulle modalità operative da tenere in considerazione
Tempi di incasso dei ricavi	I tempi – espressi in giorni – di incasso dei ricavi sono il risultato del rapporto tra crediti commerciali e fatturato al lordo dell'IVA, moltiplicato x 365, con la precisazione che il calcolo deve essere riferito ad una annualità piena e che dai crediti commerciali occorre escludere i crediti in sofferenza
Tempi di pagamento dei costi	Per i costi a pagamento differito il calcolo dei tempi medi di pagamento – espressi in giorni – è il risultato del rapporto tra debiti verso fornitori e acquisti totali al lordo dell'IVA, moltiplicato per 365, con la precisazione che il calcolo deve essere riferito ad una annualità piena ed in assenza di ritardi di pagamento nei confronti dei fornitori

Dai componenti economici alla stima dei flussi finanziari

Indicazioni sulle modalità operative da tenere in considerazione

Rigiro del magazzino

Il calcolo dei tempi medi di rigiro del magazzino prodotti finiti è la risultante del rapporto tra il magazzino e i ricavi moltiplicato per 365, mentre per il magazzino materie prime e semilavorati è la risultante del rapporto tra il relativo magazzino e la spesa per sostenuta l'acquisto dei relativi beni, moltiplicato per 365, nel calcolo occorre espungere i beni a lento rigiro

Attraverso l'individuazione dei tempi di incasso e pagamento di costi e ricavi relativi alla gestione caratteristica corrente e tenuto conto del rigiro del magazzino, si arriva ai flussi finanziari generali dalla gestione caratteristica corrente. Tali flussi vanno poi sommati algebricamente con quelli legati:

Agli investimenti sia di mantenimento che legati alle iniziative industriali;

Alla gestione delle imposte;

Alla gestione delle dismissioni di investimenti e delle altre operazioni straordinarie

La modalità con cui si passa dai dati economici a quelli finanziari può essere schematizzata attraverso la tabella che segue, ricavata dai paragrafi della checklist.

§	Modalità operativa per la stima dei flussi finanziari	A cura di
4.11.1	Il primo passo è dato dalla conversione in flussi di cassa della gestione caratteristica corrente, tenendo conto dei tempi di incasso dei ricavi, di pagamento dei costi e di rigiro del magazzino. I tempi devono essere coerenti con la serie storica dell'impresa e occorre che questa sia stata correttamente calcolata	Imprenditore
4.11.2	Il secondo passaggio prevede la sottrazione – dal cash flow determinato in precedenza – dei: a) flussi legati agli investimenti previsti (sia quelli di mantenimento che quelli relativi alle iniziative industriali); b) flussi associati al pagamento delle imposte	Imprenditore
4.11.3	Il risultato ottenuto nel passo precedente deve tenere poi conto dell'effetto delle dismissioni di cespiti d'investimento e di altre operazioni straordinarie previste	Imprenditore

La modalità con cui si passa dai dati economici a quelli finanziari può essere schematizzata attraverso la tabella che segue, ricavata dai paragrafi della checklist.

§	Modalità operativa per la stima dei flussi finanziari	A cura di
4.11.3	Il risultato ottenuto nel passo precedente deve tenere poi conto dell'effetto delle dismissioni di cespiti d'investimento e di altre operazioni straordinarie previste	Imprenditore

9) Dalle stime economiche e finanziarie agli impatti patrimoniali

L'ultimo passo che porta alla finalizzazione del piano di risanamento riguarda la determinazione delle grandezze patrimoniali. L'iter di quantificazione delle strategie e iniziative industriali si conclude, quindi, con la quantificazione degli effetti patrimoniali, traguardo che si raggiunge attraverso le seguenti fasi illustrate in precedenza, ossia:

L'individuazione della situazione economico patrimoniale iniziale;

La rappresentazione gli effetti economici delle azioni poste a base del piano

La determinazione dei flussi finanziari a servizio del debito, individuati sulla base dei dati economici

N.B.: le grandezze patrimoniali fotografano i cambiamenti, più o meno radicali, che il patrimonio subisce a causa del piano di risanamento . Gli aspetti patrimoniali ovviamente un'importante funzione, in quanto consentono di individuare le proposte alle parti interessate nonché stimare l'andamento del patrimonio netto negli anni di piano.

10) Le verifiche dell'esperto sugli aspetti quantitativi del piano

L'esperto indipendente, in relazione agli aspetti quantitativi del piano di risanamento, nella valutazione della credibilità, fondatezza, validità coerenza con la situazione di fatto dell'impresa nonché sulla appropriatezza del piano di risanamento, è tenuto a:

A) Verificare se la stima degli effetti delle iniziative industriali che l'imprenditore intende intraprendere (in termini di investimenti, ricavi e costi) sia:

Coerente con le informazioni disponibili;

Ritenuta giustificata dalle diverse funzioni aziendali

Le verifiche dell'esperto sugli aspetti quantitativi del piano

L'esperto indipendente, in relazione agli aspetti quantitativi del piano di risanamento, nella valutazione della credibilità, fondatezza, validità coerenza con la situazione di fatto dell'impresa nonché sulla appropriatezza del piano di risanamento, è tenuto a:

B) Accertare la ragionevolezza della redditività prospettica, tenuto conto che:

La redditività ed i principali indicatori chiave gestionali (KPI) prospettici, prima dell'effetto delle iniziative industriali, devono essere coerenti con l'andamento storico;

Deve essere giustificata ogni differenza tra l'incidenza del margine operativo lordo sui ricavi, anche a seguito delle iniziative industriali, e i benchmark di mercato disponibili

Il risanamento del debito

- Il debito esistente – oggetto di intervento dello strumento di composizione negoziata – che necessita di essere rimborsato viene confrontato con i flussi finanziari derivanti dalla gestione aziendale che possono essere posti a suo servizio.
- I flussi a servizio del debito consentono all'imprenditore di individuare la tipologia delle proposte da formulare ai creditori e alle altre parti interessate.

Gruppi di imprese


In caso di gruppo di imprese, le fasi appena richiamate, dovranno considerare le reciproche interdipendenze tra le imprese che ne fanno parte.

Composizione negoziale della crisi d'impresa per le imprese sotto soglia


COMPOSIZIONE NEGIOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA PER LE IMPRESE SOTTO SOGLIA



COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA PER LE IMPRESE SOTTO SOGLIA



COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA PER LE IMPRESE SOTTO SOGLIA



COMPOSIZIONE NEGIOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA PER LE IMPRESE SOTTO SOGLIA

MODALITA' DI ACCESSO

Deposito di un'istanza presso l'organismo di composizione della crisi (O.C.C.) oppure nelle forme previste dal medesimo art. 5, c. 1 D.L. 118/2021, al segretario generale della C.C.I.A.A. nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa.

COMPOSIZIONE NEGIOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA PER LE IMPRESE SOTTO SOGLIA

COMPITI DELL'ESPERTO

Agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.